Regolamento Generale per la Certificazione di Persone

Scheda Integrativa dei Requisiti della Certificazione delle Persone

Ispettore di strutture immerse e visite di carena a scafo galleggiante

CAPITOLO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1

La presente Scheda Integrativa stabilisce i principi, i criteri e le procedure per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della certificazione del personale addetto ad ispezione su strutture immerse e visite di carena a scafo galleggiante, sia mediante immersione subacquea che mediante utilizzo di ROV (Remotely Operated Vehicle).

CAPITOLO 2 DEFINIZIONI

2.1

Libretto di ricognizione: documento che attesta l'iscrizione di sommozzatori (Operatori Tecnici Subacquei, di seguito OTS) o palombari ad un apposito registro degli operatori subacquei, istituito presso ciascun compartimento marittimo. È vietato a chiunque non sia iscritto in tale registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS o palombaro.
L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di nazionalità italiana di esercitare la sua attività entro le acque territoriali italiane.
L'aggiornamento del libretto di ricognizione attesta l'idoneità fisica.

Attestato di qualifica professionale: documento con validità internazionale comprovante competenze professionali acquisite al completamento di un percorso formativo con conseguimento finale di idoneità. Per poter esercitare attività subacquee professionali, l'attestato deve essere integrato dall'evidenza di idoneità fisica, verificata annualmente.

OTS – Palombari - Professional Commercial Diver: operatori subacquei che compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi e strutture.

Operatore ROV: tecnico abilitato alla conduzione di ROV (Remotely Operated Vehicle).

Ispettore di strutture immerse e visite di carena a scafo galleggiante: qualifica attribuibile a candidati che dimostrino il possesso dei requisiti di conoscenza, capacità professionale e formazione previsti dalle norme di riferimento e dal presente Regolamento e che abbiano superato le relative prove d'esame per la certificazione.

CAPITOLO 3 DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

3.1

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone"
- Regolamento Generale per la Certificazione di Persone RC/C 85, emesso da RINA Services S.p.A.
- Norma UNI 11366: "Sicurezza e tutela della salute nelle attivita' subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria"

3.2

RINA si riserva la possibilità, qualora richiesto dall'Organizzazione richiedente, di svolgere le stesse attività di qualifica del personale sulla base di norme nazionali o internazionali riconosciute e valutate da RINA applicabili alla certificazione oggetto del presente regolamento.

CAPITOLO 4 REQUISITI MINIMI

4.1 Requisiti di ammissione all'esame

Per essere ammesso all'esame, il richiedente deve essere in possesso di:

1. - qualifica professionale di OTS (Operatore Tecnico Subacqueo) in corso di validità

   - libretto di ricognizione, emesso dalla capitaneria di porto, come OTS o palombaro, in regola con l'abilitazione medica

   o, in alternativa

   - certificato di qualifica Professional Commercial Diver
   - certificato di idoneità medica

   o, in alternativa

   - abilitazione alla conduzione di ROV
   - certificato di idoneità medica per lavori in offshore

2. - addestramento di cui al punto 4.2

   o, in alternativa

   - esperienza di cui al punto 4.3

4.2 Addestramento

Costituisce dimostrazione d'addestramento conforme ai requisiti del presente regolamento l'attestato di partecipazione a specifico corso della durata minima di 24 ore, che fornisca evidenza di aver trattato gli argomenti di cui al prospetto 1, rilasciato dal datore di lavoro e controfirmato da un Ispettore di strutture immerse e visite di carena a scafo galleggiante già in possesso della certificazione o da una Società di Classifica IACS.

a) Nomenclatura navale ed ispezioni visive
   - Sezione maestra, sezione longitudinale, opera viva e opera morta, concetto di linea di galleggiamento e pescaggio...
   - Tipologie di scafi (dislocanti, plananti...)
   - Sistemi di propulsione (convenzionali e non convenzionali)
   - Tipologia di timoni (compensato, articolato...)
   - Controllo visivo strumentale con utilizzo di telecamere e fotocamere
   - Corrosione: forme di corrosione, morfologia
   - Difetti metallurgici e operativi in saldatura
b) Ispezioni subacquee
   - Esempi e metodi di videoripresa per ispezioni di scafo, timoneria, eliche, prese a mare, bow-thruster, stato di conservazione anodi sacrificali, strutture offshore
   - Controllo dimensionale e verifica dei laschi
   - Registrazione dei risultati dell'ispezione
c) Controllo spessimetrico
   - Misura di spessori mediante ultrasuoni: principi generali, strumentazione e relativa calibrazione
d) Protezione delle strutture
   - Protezione delle strutture mediante anodi sacrificali, correnti impresse e cicli di verniciatura
   - Misura di potenziale catodico

Uno o più argomenti tra quelli sopra elencati potranno essere totalmente o parzialmente esclusi dal programma, qualora l'esperienza documentata e/o le qualifiche di tutti i partecipanti dimostrino una adeguata competenza sull'argomento oggetto di esclusione, a giudizio del Tecnico RINA incaricato degli esami.

4.3 Esperienza

In alternativa al punto 4.2 i richiedenti potranno dimostrare un'esperienza lavorativa minima di due anni, durante i quali dovranno essere effettuate almeno due ispezioni/anno, registrate sul registro individuale giornaliero delle immersioni (Logbook professional diving o ROV personnel logbook), su strutture immerse e visite di carena a scafo galleggiante.

Sarà responsabilità del datore di lavoro presentare a RINA una dichiarazione di esperienza firmata contenente:

- l'elenco di tutte le ispezioni svolte su strutture, navi, imbarcazioni o natanti registrate e vidimate su logbook professional diving o ROV personnel logbook
- lo scopo delle ispezioni
- il committente del lavoro

Le ispezioni potranno essere accettate anche in caso di affiancamento con un altro tecnico già in possesso della medesima qualifica.

RINA si riserva inoltre la possibilità di valutare integrazioni o modifiche tecnicamente equivalenti al suddetto programma di addestramento.

CAPITOLO 5 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

5.1

I candidati/Organizzazioni che desiderino ottenere la suddetta certificazione devono inviare a RINA una richiesta che contenga almeno le seguenti indicazioni:

a) nome dell'Organizzazione;
b) numero delle persone da qualificare;
c) evidenze di cui al punto 4.1.

Sulla base dei dati ricevuti con la richiesta, RINA formulerà, dopo un esame preliminare di completezza delle informazioni fornite, una proposta di servizi che verrà inviata al candidato/Organizzazione richiedente.

5.2

Al ricevimento dell'accettazione della proposta di servizi emessa, RINA invierà al candidato/Organizzazione per iscritto la conferma dell'accettazione della richiesta stessa.

La richiesta del candidato/Organizzazione e la relativa accettazione da parte di RINA formalizzano contrattualmente le attività certificative RINA espletate secondo il presente Regolamento.

RINA si riserva la facoltà di richiedere in esame, a sua discrezione, altri documenti previsti dal presente Regolamento ad integrazione e supporto delle informazioni ricevute in precedenza dai richiedente.

RINA comunicherà preventivamente al candidato/Organizzazione il nome del Tecnico RINA incaricato degli esami; il candidato/Organizzazione potrà eventualmente fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

5.3

Le competenze saranno valutate attraverso una prova scritta che verterà sulla conoscenza degli argomenti riportati nel Prospetto 1 ed una prova pratica atta a dimostrare le capacità del candidato a svolgere l'ispezione in ambiente acquatico.

La prova scritta di qualificazione potrà essere svolta da RINA presso le proprie sedi o presso le Organizzazione richiedenti.

L'esame pratico può essere svolto presso strutture attrezzate con piscina o acque libere.

L'organizzazione richiedente dovrà fornire gli standard di sicurezza necessari allo svolgimento delle operazioni di immersione compreso le comunicazioni agli enti competenti in caso di immersioni in acque portuali.

Il Tecnico RINA incaricato degli esami può essere l'unico membro della Commissione d'esame o può avvalersi, nel caso di sessioni numerose, della collaborazione di altri tecnici qualificati.

Prima dell'inizio della prova la commissione provvederà all' identificazione dei candidati tramite documento personale in corso di validità.

5.3.1 PROVA SCRITTA

La prova scritta è costituita da domande a risposta multipla relative ai gruppi di argomenti di cui al Prospetto 1:

- 20 domande relative al gruppo a)
- 5 domande relative al gruppo b)
- 5 domande relative al gruppo c)
- 5 domande relative al gruppo d)

Il tempo di risposta concesso al candidato per la prova scritta è in media di tre minuti a domanda.

Per superare la prova d'esame scritta il candidato deve ottenere una percentuale totale di risposte esatte pari ad almeno 75% del totale delle domande.

Verranno ammessi all'eventuale prova pratica i soli candidati che hanno superato la prova scritta.

5.3.2 PROVA PRATICA

La prova pratica consiste nella simulazione di un'ispezione di una struttura immersa o di uno scafo galleggiante, che potrà comprendere il controllo visivo e spessimetrico mediante ultrasuoni su un campione definito dalla Commissione d'esame e la stesura del relativo rapporto di ispezione.

La prova pratica verrà considerata superata dalla commissione se il candidato dimostrerà sufficiente competenza senza evidenziare lacune sistematiche di addestramento sulla conduzione dell'ispezione oggetto di esame.

Durante la prova pratica il tecnico incaricato RINA valuterà soprattutto la capacità operativa del candidato.

Al termine della prova deve essere compilato da parte da parte del Tecnico RINA un verbale d'esame per ogni singolo candidato che ne documenti lo svolgimento, le valutazioni e l'esito.

Un candidato che non supera l'esame deve attendere non meno di trenta giorni per potersi ripresentare; se è stato escluso per motivi fraudolenti deve attendere almeno un anno.

Un candidato che abbia superato la prova scritta ma che non superi l'eventuale prova pratica può essere ammesso a sostenere nuovamente la sola prova pratica, senza ripetere la prova scritta, entro sei mesi dalla data del primo esame; trascorso tale periodo il candidato dovrà sostenere la prova d'esame per intero.

CAPITOLO 6 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

Le informazioni raccolte durante il processo di certificazione devono esser sufficienti:

a) per RINA, al fine di prendere una decisione relativa alla certificazione;
b) per la tracciabilità (nell'eventualità, per esempio, di un ricorso o di un reclamo).

6.2

Al superamento dell'esame con esito positivo, e previa decisione di certificazione con esito positivo da parte di RINA, è rilasciato al candidato un Certificato che attesta la soddisfazione dei requisiti di cui al presente Regolamento, con validità triennale.

A seguito di esito negativo dell'esame o della decisione di certificazione, RINA può rifiutare di emettere la certificazione; in questo caso i motivi del rifiuto della certificazione saranno comunicati al candidato.

6.3

Il certificato emesso da RINA conterrà, come minimo, le seguenti informazioni:

a) il nome della persona certificata;
b) l'identificazione univoca del documento;
c) il nome dell'organismo di certificazione;
d) il documento tecnico di riferimento;
e) il campo di applicazione della certificazione, le condizioni ed i limiti di validità;
f) la data di rilascio della certificazione;
g) la data di scadenza;
h) la data di emissione corrente.

CAPITOLO 7 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

7.1

La validità della certificazione nel triennio è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni:

- il corretto comportamento professionale del personale certificato;
- la continuità di svolgimento delle attività ispettive professionali in ambito subacqueo, dimostrata attraverso l'esecuzione di almeno un'ispezione all'anno dichiarata dal datore di lavoro (logbook professional diving o ROV personnel logbook);
- il mantenimento dei requisiti fisici del tecnico (OTS/palombaro: verificati attraverso il libretto di ricognizione in regola o il certificato di fitness subacqueo nel caso di Professional Commercial Diver – piloti di ROV: certificato di idoneità medica per lavori in offshore).

La verifica dei requisiti sopra citati potrà essere svolta da RINA su base documentale a campione.

CAPITOLO 8 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

8.1

Entro e non oltre un massimo di sei mesi dalla data di scadenza del certificato, sarà possibile rinnovare la certificazione per un ulteriore triennio.

Il candidato richiedente dovrà fornire a RINA la seguente documentazione:

1. - brevetto OTS in corso di validità medica o, in alternativa, libretto di ricognizione emesso da capitaneria di porto come sommozzatore e/o palombaro in regola con idoneità medica

   o, in alternativa

   - certificato di qualifica Professional Commercial Diver con evidenza di idoneità medica in corso di validità

   o, in alternativa

   - abilitazione alla conduzione di ROV con evidenza di idoneità medica per lavori in offshore

2. continuità di svolgimento delle attività ispettive professionali in ambito subacqueo, dimostrata attraverso l'esecuzione di almeno un'ispezione all'anno dichiarata dal datore di lavoro (logbook professional diving o ROV personnel logbook).

Qualora non vi sia evidenza della continuità lavorativa, il candidato dovrà svolgere parte dell'esame completo, di cui al punto 5.3.

Nel caso in cui il rinnovo non sia effettuato entro sei mesi oltre la data di scadenza, il candidato dovrà svolgere l'esame completo (5.3).